



4

Il protocollo di Kyoto della convenzione sui cambiamenti climatici

Nella parte iniziale del Protocollo di Kyoto si stabiliscono i principi-base di questo accordo. Aderire al Protocollo è facoltativo (e, infatti, gli Stati Uniti, per esempio, non lo sottoscriveranno) e il suo scopo principale è quello di ridurre per quanto possibile l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera, considerata responsabile del cosiddetto "effetto-serra", cioè il surriscaldamento della superficie terrestre. L'obiettivo era ed è importante, ma rappresenta soltanto una parte delle misure assolutamente necessarie per salvare il nostro pianeta dall'autodistruzione.

Il Protocollo di Kyoto è stato aperto alla firma il 16 marzo 1998. Entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali i Paesi sviluppati le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% della quantità totale emessa nel 1990 da questo gruppo di Paesi, lo abbiano ratificato. Parallelamente, le Parti della Convenzione sui Cambiamenti Climatici continueranno ad adempiere agli impegni assunti a norma della Convenzione e si prepareranno per la futura applicazione del Protocollo.

ARTICOLO 2 • 1. Ogni Parte, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:

- a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in proporzione alla sua situazione nazionale, come:
 - 1) Miglioramento dell'efficacia energetica in settori rilevanti dell'economia nazionale;
 - 2) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboscamento e di rimboscamento;
 - 3) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle consi-

derazioni relative ai cambiamenti climatici;

- 4) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l'isolamento del CO² e di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente; (...)
 - 8) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia;
- b) Coopererà con le altre Parti per rafforzare l'efficacia individuale e combinata delle varie politiche nazionali. (...) A tal fine, dette Parti dovranno dar vita a iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia.
(...)
- 3) Le Parti si impegneranno ad attuare le politiche e misure previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi, inclusi (...) gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo i Paesi in via di sviluppo. (...)



- 4) Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.

ARTICOLO 3 • 1. Le Parti assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni dei gas ad effetto serra non superino le quantità che sono loro attribuite, (...), al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo 2008–2012.

2. Ogni Parte dovrà aver ottenuto nel 2005, nell'adempimento degli impegni assunti, concreti progressi. (...)